



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA – 1/2022

Si ricorda che la Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 01/01/2022, successivamente prorogato al 01/07/2022, ha previsto che i dati delle operazioni transfrontaliere siano trasmessi **esclusivamente** utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) e il formato del file fattura elettronica mediante l'invio di un singolo file XML per ogni fattura relativa ad operazioni attive e passive.

La conseguenza di tale modifica porta all'abolizione dell'esterometro che permetteva di comunicare trimestralmente all'Agenzia delle Entrate le operazioni transfrontaliere.

In linea generale si sottolinea che tali modalità di comunicazione delle operazioni transfrontaliere sono facoltative per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato in data 04/02/2022 la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro che è giunta alla versione 1.6 allegata al presente Focus. Tale Guida fornisce indicazioni operative la cui osservanza consente di ottimizzare il processo di fatturazione nel rispetto delle norme esistenti.

OPERAZIONI ATTIVE

Per le **operazioni attive** occorre creare un file XML impostando il campo "codice destinatario" con il valore convenzionale **XXXXXXX** (7 volte X) per identificare che trattasi di una controparte estera, non coinvolta dal processo di fatturazione elettronica. Si precisa che per il cliente non residente nulla cambia: lo stesso riceverà sempre una copia analogica della fattura (ad esempio, pdf via mail).

Per quanto riguarda **la trasmissione telematica** del singolo file allo SdI, la stessa andrà effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. La fattura così predisposta va emessa:

- entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione per le fatture immediate;
- entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione per le fatture differite.

OPERAZIONI PASSIVE

Per le **operazioni passive** vanno utilizzati i tipi documento di seguito riportati:

- TD17** integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;
- TD18** integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19** integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972;
- TD20** autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993).

Per quanto riguarda **la trasmissione telematica** dei dati del ciclo passivo, l'invio del singolo documento relativo all'acquisto dall'estero deve essere effettuato entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Per facilitare la gestione amministrativa relativa alla registrazione di questi nuovi documenti l’Agenzia delle Entrate, all’interno della sua guida, consiglia di procedere con annotazioni separate su sezionali/registri creati *ad hoc* seguendo una numerazione progressiva per ogni tipologia di documento/operazione.

OPERAZIONI NON RILEVANTI AI FINI IVA IN ITALIA

Tra i documenti da dover comunicare ci sono anche **le fatture di acquisto relative ai c.d. servizi in deroga** (ad esempio, le spese relative al vitto e alloggio all’estero, l’acquisto di carburante all’estero o il noleggio dell’auto a breve termine fuori dai confini nazionali). Si ricorda che le descritte **operazioni non sono rilevanti ai fini Iva in Italia** e scontano l’imposta nello Stato estero in cui il servizio viene reso.

Per questo motivo, il committente nazionale può facoltativamente scegliere di registrare l’operazione sul registro Iva acquisti oppure direttamente in contabilità generale. Comunque, tali operazioni sono da includere all’interno della comunicazione dei dati, a prescindere dalla modalità di registrazione operata dal contribuente.

Si evidenzia che il legislatore è intervenuto ponendo un correttivo con l’articolo 12 D.L. 73/2022 (Decreto Semplificazioni fiscali), pubblicato nella GU n. 143 del 21.06.2022.

Il Decreto Semplificazioni introduce una soglia minima per le operazioni non rilevanti ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. 633/1972: nello specifico, le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro sono escluse dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

In altri termini, dal 01/07/2022 i singoli acquisti di beni e servizi **non rilevanti ai fini Iva in Italia**, se di importo non superiore a 5.000 euro, **non** vanno trasmessi allo Sdl.

CONTRIBUENTI FORFETTARI

Si sottolinea che ogni indicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate e riportata all’interno dei nostri Focus in merito alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere è estesa anche ai **contribuenti forfettari** che dal **01/07/2022** saranno sottoposti agli obblighi di fatturazione elettronica.

OPERAZIONI CON SAN MARINO

Rimane confermato dal **01/07/2022** l’obbligo di emettere fattura elettronica tramite lo Sdl per documentare **le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti di beni da tali soggetti**.

Per le cessioni di beni deve essere indicato il codice natura N3.3 “Non imponibili – Cessioni verso San Marino”.

Per gli acquisti di beni il tipo documento da utilizzare è TD19.

Per le operazioni relative a prestazioni di servizi rese e ricevute la fattura elettronica rimane facoltativa.

Dal 01/07/2022, per tutte le tipologie di operazioni nei confronti di operatori di San Marino, è confermato l’obbligo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere mediante l’invio del file XML allo Sdl.

Per ogni ulteriore dettaglio relativamente alla tipologia dei documenti si rimanda al nostro Focus del 30/12/2021 in materia di fatturazione elettronica, nuovamente allegato alla presente.

REGIME SANZIONATORIO

Dal punto di vista del **regime sanzionatorio** la norma dispone che, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, sia applicata una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili (riducibili alla metà, entro il limite

massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione telematica sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015).

Si invitano i gentili clienti, qualora non avessero già provveduto, a contattare le proprie software house per l'adeguamento dei propri sistemi.

Lo Studio provvederà a comunicarvi gli ulteriori aggiornamenti che verranno rilasciati dall'Agenzia delle Entrate.